


















REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 aprile 2013, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA 
- LEGA COOP 
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA 
- CONFPROFESSIONI PUGLIA 
- CONFINDUSTRIA PUGLIA 
- ABI PUGLIA 
- CNA PUGLIA 
- CONFARTIGIANATO PUGLIA 
- CONFAPI PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA 
- CONFESERCENTI/PUGLIA
- CIAI PUGLIA 
- CGIL PUGLIA 
- CISL PUGLIA 
- UIL PUGLIA 
- CISAL PUGLIA 
- UGL PUGLIA 
- INPS PUGLIA
- ITALIA LAVORO

VISTI

- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;



- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.
- l' art.3 comma 17 della legge n.92/2012
- il regolamento per l'accesso alle prestazioni FISR per la riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali adottato dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato pugliese in vigore dal 1 gennaio 2013;
- il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per il **periodo a partire dal 1 maggio 2013 e sino al 30 giugno 2013.**

Le Parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, confermano la validità della strategia adottata per il contrasto alla crisi occupazionale nella regione Puglia, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l'attuazione di interventi di politiche attive del lavoro.

Preso atto preliminarmente **dell'assoluta insufficienza delle risorse** sin qui attribuite dal Governo per gli ammortizzatori in deroga regionali, e consapevoli che le stesse potrebbero rivelarsi insufficienti a coprire le richieste pervenute, al fine di non impedire in via definitiva l'accesso agli ammortizzatori in deroga, per un periodo transitorio e **nelle more che vengano attribuite ulteriori indispensabili risorse**, stabiliscono di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo che ha validità, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2013.

Ribadito che le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute in modifiche degli Accordi Stato - Regioni sono di diritto inserite nel presente Accordo anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta.

Confermato, preliminarmente, che **non saranno possibili autorizzazioni di trattamenti a partire dal momento in cui l'INPS comunicherà l'esaurimento delle risorse stanziato.** Al fine di consentire un costante monitoraggio della spesa rispetto alle risorse assegnate, le parti concordano che a partire dal 1 gennaio 2013 l'Inps si impegni a fornire un monitoraggio separato relativo all'esatto importo della spesa per competenza 2013.

Le Parti, fermo restando quanto previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013, nel testo coordinato redatto a seguito dell'Intesa del 12 aprile 2013 (da ora in avanti denominato "ACCORDO"), che si intende **integralmente richiamato, con particolare riferimento alle clausole di contingentamento temporale delle autorizzazioni di Cassa Integrazione e mobilità in deroga.**

Al fine di non penalizzare le imprese e i lavoratori che potrebbero incorrere nella decadenza dei termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione e mobilità in deroga

Stabiliscono:

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like "Luzes" and "Luzes" written vertically on the left side.]

che le imprese potranno presentare una domanda di **Cassa integrazione in deroga** secondo le regole stabilite nell'ACCORDO, esclusivamente per il **periodo 1 maggio - 30 giugno 2013**, facendo riferimento al testo coordinato pubblicato. Resta fermo l'obbligo di allegare alla domanda cartacea la documentazione prevista dal citato ACCORDO secondo le modalità ivi disciplinate che vengono integralmente confermate.

Con riguardo alla **mobilità in deroga**, le parti concordano di prevedere la possibilità di presentare domanda per una **proroga di due mesi**, in capo a coloro che alla data del 30 aprile 2013 risultino in mobilità in deroga, **ferme restando tutte le preclusioni e le decadenze di cui all'ACCORDO**. In particolare, si conferma che come già previsto nell'ACCORDO, ciascun lavoratore potrà godere al massimo di 24 mesi di trattamento di indennità di mobilità.

Viene parimenti concessa la possibilità di presentare nuove istanze di mobilità in deroga, fermi restando i requisiti di cui all'ACCORDO, a partire dal primo maggio 2013 per una durata massima di due mensilità.

Resta fermo che le domande di Cassa Integrazione in deroga e di mobilità in deroga **non saranno in nessun caso istruite, autorizzate e liquidate, in assenza di ulteriori e idonei stanziamenti da parte del Governo e ferma restando la necessità di copertura finanziaria.**

Si conferma che le domande di Cassa Integrazione saranno istruite e autorizzate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande in cartaceo, complete in ogni loro parte, presso il protocollo della Regione, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia. Il monitoraggio della spesa sarà assicurato dall'INPS che fornirà mensilmente i dati relativi alla spesa per competenza 2013.

Le parti convengono di aggiornarsi in una data da definirsi nella prima metà del mese di maggio per verificare lo stato delle interlocuzioni con il Governo nazionale.

Le parti convengono che in occasione del prossimo incontro saranno definite le condizioni di priorità di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Inoltre, le parti si impegnano ad affrontare la questione delle procedure per l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga ivi comprese quelle relative agli accordi stipulati in sede istituzionale.

Il presente Accordo è valido sino al 30 giugno 2013.

Bari, li 24 aprile 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in several rows. Some signatures are more legible than others. One signature in the middle-right area appears to read "Antonio Zuc". Another signature below it reads "Antonio". There are also some illegible signatures and initials scattered throughout the bottom half of the page.